**SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA**

**Anno 2014 - 2015**

**Focus: PATTI PARASOCIALI**

**Contrattuali, di blocco e di voto, e statutari, anche con modelli**

Docenti: Dr.ssa Innocenti, Avv. S. Negrini

Coordinatore: Avv. S. Negrini

**10 marzo 2015**

**ore 11-13**

**Dr.ssa Federica Innocenti**

1. Le tre differenti discipline dei patti parasociali
   1. Artt. 122 e 123 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) per le società QUOTATE

Art. 122

Art. 123

* 1. La disciplina codicistica dei patti parasociali
* Art. 2341 bis cc per le società CHIUSE e APERTE
* Art. 2341 ter cc per le società APERTE (ricorso al mercato del capitale di rischio)

1. Nozione dei patti parasociali
2. Tipologia dei patti: sindacati di consultazione, di blocco e di voto.
3. Efficacia dei patti obbligatori e limiti di validità
4. Patti parasociali nelle società quotate:

Art. 122 TUF

* + 1. Pubblicità;
    2. Conseguenze in caso di mancata pubblicità (Delibera Consob del 25 ottobre 2010 n. 17542 su mancato deposito al registre imprese);

Art. 123

* + 1. Durata

Limiti di durata e contendibilità

* Materiale: Slides

**10 marzo 2015**

**ore 14.30-16.30**

**Avv. Stefano Negrini**

I patti parasociali nelle società chiuse

1. I rapporti tra statuto e patti parasociali: efficacia reale ed obbligatoria

La elasticità statutaria nelle S.r.l. ed il rapporto con la contrattazione parasociale.

Caso pratico:

Esame delle norme di funzionamento (statuto) convenute per una S.r.l. e dei relativi patti parasociali

1. L’inadempimento al patto parasociale ed il rimedio risarcitorio.

La infungibilità della prestazione: Art. 700 cpc e patti parasociali

1. L’accordo: Contenuti minimi ed eventuali (organi del sindacato, penali, clausola compromissoria)
2. Tipologie dei patti parasociali
   1. Sindacati di voto

Patti aventi ad oggetto l’espressione del voto in assemblea, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi (su vari oggetti) il diritto di voto in assemblea .

Il vincolo, che da tali patti discende, opera, pertanto, su un terreno esterno a quello della organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere parasociale), per cui non può dirsi, senza confondere i due diversi piani del rapporto parasociale e del rapporto sociale, né che al socio, stipulante un tal patto, sia in alcun modo impedito di determinarsi all’esercizio del voto in assemblea come meglio creda, né, quindi, che il patto stesso ponga in discussione il funzionamento dell’organo assembleare

(Cass. Civ., sez. I, 23.11.2001, n. 14865, Soc, 2002, 4, 431).

Giurisprudenza precedentemente orientata verso la nullità sindacati di voti:

«i sindacati di voto sono nulli quando, attraverso il patto, l'assemblea risultasse permanentemente svuotata di funzioni o di contenuto o quando venisse ad essere soppressa la libertà del voto con la possibilità della formazione di maggioranze assembleari fittizie» (Cass. Civ., sez. I, 23.4.1975, n. 1581, GCo, 1975, II, 575),

«la violazione di un patto parasociale non costituisce motivo di impugnazione della delibera assembleare assunta in violazione di esso» (App. Milano 10.5.2002,\_FP\_, 2002, I, 546).

Isolate pronunce sulla efficacia reale dei sindacati di voto:

* 1. Sindacati di blocco. Finalità: stabilità degli assetti partecipativi
  2. Patti di gestione

L’incidenza sul principio della esclusiva competenza gestoria in capo agli amministratori nelle SpA (art. 2380 bis cc). Giusta causa di revoca degli amminitratori (Cass. 24.5.2012 n. 8221);

* 1. Ulteriori tipologie di patti parasociali

– obbligo di deliberare aumenti di capitale sociale con sovrapprezzo: (previsione che può essere anche contenuta nello statuto – V. esempio ALPHA o in patti parasociali – V. esempio Damiani S.p.A)

Finalità: evitare ai soci precedenti all’aumento del capitale sociale una riduzione del valore della propria partecipazione.

– obbligo di distribuire una misura minima di utili (V. Damiani S.p.A. e esempio JV Chinese). Finalità garantire in particolare ai soci di capitali la redditività della partecipazione.

* distribuzione di utili non proporzionale
* prelazione e /o gradimento
* patti di covendita e trascinamento:
* clausola *tag along* *“patto di accodamento”*, il socio di maggioranza che intende alienare le proprie partecipazioni è costretto, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l’impegno all’acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche, anche delle quote di minoranza. Finalità: a tutela del socio di minoranza che ha via di uscita ai al verificarsi di cambiamenti della compagine sociale e non vede “imporsi” un nuovo socio di maggioranza; ottiene dalla propria partecipazione di minoranza un “premio di maggioranza”
* clasuole *drag along* “*patto di trascinamento”[[1]](#footnote-1) – diritto ad essere “trascinati”*, i soci di minoranza saranno obbligati a vendere le loro azioni qualora il socio di maggioranza decida di cedere la propria quota societaria (esempio: i soci cedono una partecipazione al management, riservandosi il diritto di richiamare quelle azioni e vendere con le proprie). Finalità: aumentare il valore del pacchetto azionario offrendo la prospettiva, per un acquirente, di poter acquisire l’intero capitale sociale di una società, senza timore di trovare soggetti sgraditi nella compagine sociale, la quale contribuisce ad aumentare il valore delle quote, determinando un “premio di maggioranza” a favore di tutti i soci, compresi quelli di minoranza.
* La clausola *bring along (“patto di trascinamento” – diritto a “trascinare”*) è molto simile alla clausola drag along, ma si distingue per i suoi destinatari, che sono esclusivamente i soci di maggioranza. Tale clausola, infatti, è volta a tutelare il socio di maggioranza, che intenda alienare il proprio pacchetto azionario, nei casi in cui i soci di minoranza hanno un certo “peso”. Si ipotizzi, ad esempio, l’esistenza di clausole statutarie che attribuiscano ai soci di minoranza un diritto di “veto” su certe delibere assembleari o del Consiglio di Amministrazione (si pensi alla nomina di alcuni amministratori[14]). In questi casi, la presenza di soci di minoranza con tali diritti potrebbe scoraggiare i potenziali acquirenti della partecipazione. Ai fini della legittimità della clausola bring along, si deve ritenere necessaria – pena la nullità della clausola stessa – l’ “equa valorizzazione” della partecipazione, trattandosi di una clausola, al pari della drag along, da cui deriva lo stesso obbligo di cessione, senza possibilità di scelta, da parte dei soci di minoranza.

f. Patti di famiglia : funzione anti-deriva generazionale: individuazione tra i componenti della generazione successiva che sono interessati (o hanno le capacità) alla gestione.

Detti accordi vertono sui soggetti designati nella successione generazionale, sulle previsioni di uscita dal gruppo e, pertanto, sulle modalita' di liquidazione, sull'impegno di patrimonializzazione dell'azienda, sui criteri di assunzione in base al merito di componenti della famiglia, sulle modalita' di accettazione all'interno della compagine societaria di soggetti eredi, in caso di successione mortis causa, su diritti speciali riconosciuti al capostipite (in particolare il casting vote).

).

1. Casi concreti e modelli:
   1. Esempi di validità di p.p. validi e non
      1. Patto di gestione delle spa e nelle srl
      2. Patto di voto nelle delibere relative al bilancio
      3. Patto di finanziamento
      4. Patto di non alienazione
      5. Patto di distribuzione di utili non proporzionale
   2. Esame di modelli di patti parasociali di società quotate e non

(Esame di alcuni p.p. e commento)

* 1. Giurisprudenza (commento di alcune sentenze significative)

1. Dubbi sulla **legittimità della clausola *drag along*, che ben potrebbe essere utilizzata per estromettere coattivamente i soci di minoranza- In tal senso, è opportuno richiamare l’Ordinanza 31 marzo 2008 del Tribunale di Milano, nella quale il giudice, esprimendosi in merito alla possibilità sopra evidenziata, ha affermato che la clausola *drag along* “ *si realizza attraverso l’obbligo del socio di minoranza di dismettere l’intera partecipazione, dunque attraverso una radicale limitazione dell’autonomia negoziale e del diritto di proprietà che, nel quadro del nostro ordinamento anche costituzionale, può essere legittima solo a certe condizioni, idonee ad evitare il rischio che l’esercizio di un siffatto diritto si traduca nell’ingiustificata espropriazione del socio di minoranza, o nell’abusiva estromissione dello stesso da parte del socio di maggioranza*”.** [↑](#footnote-ref-1)